

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

“Società Ginnastica Juventus Alpina A.S.D.”



PREMESSA

Il presente modello organizzativo di gestione e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'Associazione Sportiva “Società Ginnastica Juventus Alpina ASD”, (di seguito denominata per brevità “Associazione”), come previsto dal comma 2 art.16 del D.Lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, dall'art. 4 dello Statuto societario e sulla base delle linee guida pubblicate dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Il diritto principale dei ginnasti dell'Associazione è quello di essere trattati con rispetto e dignità, e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dall'origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. La priorità assoluta è il loro diritto alla salute e al benessere psico-fisico, che prevale anche sui risultati sportivi.

Questo documento intende dare attuazione ai principi sopra citati per garantire effettivamente le esigenze di tutela stabilite.

Articolo 1 – VALIDITA'

Il presente documento ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato e/o modificato ogni qual volta necessario al fine di recepire eventuali modifiche e integrazioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalle linee guida della Federazione Ginnastica d'Italia e dalle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche safeguarding.

Articolo 2 – OBIETTIVI

1. Il presente documento stabilisce e regola gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per motivi di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni di cui al D.Lgs. n.198/2006 commessi a danno dei ginnasti specialmente se minori, all'interno dell'Associazione.

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento sono allineate con le Linee Guida emanate dalla Federazione Ginnastica d'Italia attualmente in vigore e rappresentano l'insieme delle regole di condotta che tutti i membri dell'Associazione devono seguire per:

- promuovere il diritto di tutti i ginnasti dell'Associazione ad essere protetti da qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;

- favorire una cultura e un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti, in particolare dei minori, assicurando uguaglianza ed equità, e valorizzando la diversità;
- rendere consapevoli tutti coloro che prendono parte all'attività sportiva in maniera diretta e indiretta dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- identificare e attuare misure, procedure e politiche di salvaguardia adeguate, anche conformemente alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FGI e AICS, per ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, specialmente nei confronti dei ginnasti minorenni;
- gestire in maniera tempestiva, efficace e riservata le segnalazioni di abuso, violenza e discriminazione, proteggendo i segnalanti;
- informare i ginnasti, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- incoraggiare la partecipazione dei membri dell'Associazione alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di salvaguardia;
- garantire la partecipazione attiva di tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi funzione o titolo nell'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell'Associazione.

Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, in particolare:

- a tutti i ginnasti che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica, all'interno dell'Associazione;
- a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- a tutti coloro che, che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta e indiretta.

Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a rispettare le disposizioni e le prescrizioni e a conoscere il presente modello a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e ogni altra condizione discriminatoria.

Articolo 4 – PREVENZIONE DEI RISCHI, COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che

danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un ginnasta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito, o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un ginnasta a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il ginnasta in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o volontario anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistere e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del ginnasta;
- l'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitare in privato o in pubblico il culto purchè non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un ginnasta che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 5 – REGOLE DI CONDOTTA

È compito dell'Associazione organizzarsi in modo da realizzare gli obiettivi indicati nell'art.2, adeguando i propri comportamenti alle seguenti regole di condotta:

- a) garantire un ambiente basato su principi di uguaglianza e di rispetto della libertà, dignità e inviolabilità della persona, garantendo pari diritti e opportunità a tutti i propri ginnasti e ai tesserati di altre associazioni sportive dilettantistiche e anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendone la partecipazione a tutte le iniziative societarie mediante l'attivazione di collaborazioni e convenzioni con enti terzi operanti sul territorio;
- b) riservare a ogni ginnasta attenzione, impegno e rispetto, senza distinzione di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) condurre l'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, considerando anche i suoi interessi e bisogni, promuovendo la partecipazione a corsi di formazione da parte dei tecnici dell'Associazione;
- d) prestare attenzione a eventuali situazioni di disagio, anche legate a disturbi alimentari, percepite o conosciute indirettamente, con particolare attenzione ai minori;
- e) segnalare immediatamente ogni circostanza rilevante ai responsabili genitoriali o tutori, o ai soggetti preposti alla vigilanza;
- f) consultare il Responsabile delle Politiche di Safeguarding dell'Associazione in caso di sospetti di condotte e comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento;
- g) mettere in atto iniziative adeguate per contrastare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
 - evitare contatti fisici tra ginnasti e tecnici o dirigenti;
 - incoraggiare ginnasti, tecnici e dirigenti a usare un linguaggio appropriato ed evitare espressioni discriminatorie, sessiste o razziste;
 - evitare di rimanere soli con singoli ginnasti in spazi sportivi poco frequentati, assicurando che vi sia sempre la presenza di un dirigente oltre all'allenatore/istruttore;
 - prevedere, durante sedute mediche o fisioterapiche, la presenza di un dirigente dello stesso sesso del ginnasta o di un genitore;
 - richiedere ai tecnici e dirigenti di mantenere rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, ai ginnasti dovranno essere riservate camere eventualmente in condivisione con ginnasti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nei casi di parentela stretta tra il ginnasta e l'accompagnatore. Durante le trasferte è dovere degli accompagnatori vigilare sui ginnasti accompagnati, soprattutto se minorenni;
- h) prevenire, durante allenamenti e gare, tutti i comportamenti sopra descritti tramite azioni di sensibilizzazione e controllo. Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente ai ginnasti dell'Associazione. Durante le sessioni di allenamento non è consentito

l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque, solo per eventuale assistenza a ginnasti sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale;

i) spiegare chiaramente a coloro che assistono a allenamenti, gare o eventi sportivi di astenersi da commenti che non riguardino la prestazione sportiva per evitare lesioni alla dignità e sensibilità delle persone;

j) promuovere la rappresentanza paritaria di genere, rispettando la normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i ginnasti, i genitori e i soci dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede dell'Affiliata del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Associazione;
- affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- comunicazione, all'atto dell'iscrizione, ai ginnasti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Associazione;
- comunicazione ai ginnasti e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Officer nominato dall'Associazione;
- informazione ai ginnasti e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Articolo 6 – TUTELA DEI MINORI - OBBLIGHI

Tutti coloro che, indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA NOMINATO DALL'ASSOCIAZIONE

1. Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli atleti e garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla Federazione di appartenenza al momento dell'affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto per la sua moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa), 604-ter (circostanze aggravanti), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);

- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- aver seguito eventuali corsi di aggiornamento previsti e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti degli organismi sportivi affiliati.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet dell'Associazione, e inserita nel sistema gestionale degli organismi sportivi affiliati, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affiliati.

4. Il Responsabile resta in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale degli organismi sportivi affiliati, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affiliati.

6. La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o per la perdita dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. La revoca e le motivazioni sono comunicate tempestivamente al Safeguarding Officer. Il sodalizio provvede alla sostituzione seguendo le modalità del comma precedente.

7. Il Responsabile è tenuto a:

- promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli atleti nell'ambito dell'Associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;
- segnalare al Safeguarding Officer della Federazione Ginnastica d'Italia ed AICS eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai regolamenti federali;
- formulare proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- valutare annualmente l'adequazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, sviluppando e attuando un piano d'azione basato su tale valutazione per risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività formativa.

Articolo 8 – DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come indicati dal Regolamento e dalle linee guida della Federazione Ginnastica d'Italia, riportate integralmente nel presente documento, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della Federazione Ginnastica d'Italia e di AICS, anche tramite il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione.

2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può consultare il Responsabile delle politiche di salvaguardia dell'Associazione o direttamente il Safeguarding Officer della Federazione Ginnastica d'Italia e AICS.

3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

4. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria di coloro che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Articolo 9 – DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

1. L'Associazione, con il supporto del Responsabile delle politiche di salvaguardia, si impegna a pubblicare e diffondere il presente documento e il Codice di condotta a tutela dei minori per prevenire molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione tra i soggetti coinvolti nell'attività sportiva. L'Associazione fornisce ogni strumento utile per garantirne la piena applicazione e verifica ogni segnalazione di violazione delle norme.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, e affisso presso la sede dello stesso, e viene comunicato a tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con l'Associazione.

Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Questo documento viene aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale o ogni volta che sia necessario per recepire le nuove disposizioni della Giunta Nazionale del CONI, e della FGI, le eventuali modifiche e integrazioni ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding. Eventuali proposte di modifica al presente documento devono essere sottoposte e approvate dall'organo preposto dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.